



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore (Estensore)
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 13.4.2010, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Con ricorso del 26 gennaio 2010, il ricorrente espone di essere titolare di due assegni circolari, uno dell'importo di £ 1.023,125, e l'altro dell'importo di € 229,65, emessi a suo favore da un Comune a titolo di indennità per la requisizione di aree, rispettivamente, in data 9 febbraio 2000 e 19 maggio 2003. Segnala, ulteriormente, di avere ricevuto i detti titoli con lettere raccomandate del 5 dicembre 2002 e del 16 settembre 2004.

A mezzo di comunicazioni del 14 e 20 gennaio 2010, il ricorrente richiedeva alla banca emittente «*la riemissione degli stessi assegni [...] per poter procedere all'incasso del dovuto a titolo di indennità per le aree requisite*».

L'intermediario offriva riscontro a detta richiesta di nuova emissione degli assegni con nota del 18 gennaio 2010, comunicando che essi «*essendo scaduti da oltre 4 anni e rientrando nella normativa relativa i depositi dormienti, sono stati incamerati automaticamente dal Ministero del Tesoro*».

A fronte di quanto precede, il ricorrente si determinava alla presentazione del ricorso de quo, insistendo per la «riemissione degli assegni o pagamento di detti importi».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Replica l'intermediario con foglio di controdeduzioni del 15 febbraio 2010, chiedendo il rigetto del ricorso. Evidenzia quest'ultimo di non potere procedere né alla riemissione dei titoli di cui si tratta, né al pagamento dei relativi importi, «*Stante la prescrizione dei titoli in oggetto e la loro devoluzione al Fondo in data 29/05/2009*».

DIRITTO

Osserva il Collegio che, a norma dell'art. 84, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, con riguardo all'assegno circolare «*L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione*», e che, sulla scorta dell'art. 1, comma 345-ter, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), «*Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo*».

Per quanto precede, per entrambi gli assegni risultando già scaduto il termine prescrizione dell'azione nei confronti della banca, quanto meno alla data del primo reclamo presentato dal ricorrente, non emergono profili di censura dell'operato dell'intermediario.

Il ricorso presentato a questo Collegio non può pertanto essere accolto.

Si aggiunga che, nel caso di specie, il diritto a ottenere la restituzione delle somme conferite al fondo resta impregiudicato in capo al Comune, in qualità di richiedente l'emissione dell'assegno. L'odierno ricorrente potrà pertanto, con gli ordinari strumenti di tutela, far valere le sue ragioni nei confronti del Comune.

P.M.Q.

Il Collegio respinge il ricorso.

P. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS